



Arma dei Carabinieri



ART

Autorità
di Regolazione
dei Trasporti

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata anche "ARMA"), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (di seguito denominata anche "AUTORITÀ"), nella persona del Presidente, Dott. Nicola Zaccheo, di seguito anche congiuntamente indicate come "le Parti";

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale con oltre 4.500 Stazioni e Tenenze;

VISTO l'articolo 81 del Regio Decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante "*Approvazione del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri*", come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, in ordine ai doveri di assistenza dell'Arma dei Carabinieri ai pubblici funzionari;

VISTO l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" che, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, cui sono attribuiti, tra l'altro:

— il compito di:

- garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture inerenti alle diverse modalità di trasporto;
- definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi;

- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
 - definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- la potestà di:
- richiedere a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;
 - svolgere, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, anche avvalendosi, durante l'ispezione, della collaborazione di altri organi dello Stato;

VISTI i decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 4 novembre 2014, n. 169 e 29 luglio 2015, n. 129, con i quali, fra l'altro, l'AUTORITÀ è stata individuata quale organismo nazionale responsabile della corretta applicazione delle disposizioni dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne, di cui ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio [rispettivamente, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 181/2011 e (UE) n. 1177/2010, ai quali l'Autorità ha dato esecuzione con proprie delibere, rispettivamente, n. 52/2014 del 4 luglio 2014, n. 4/2015 del 20 gennaio 2015 e n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, inerenti il procedimento sanzionatorio per le violazioni delle norme previste da detti Regolamenti europei], intervenendo, in caso di accertamento di una violazione dei diritti dei passeggeri, attraverso l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTE le delibere DELL'AUTORITÀ n. 57/2015, del 22 luglio 2015, recante *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”* e n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, recante *“Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità”*;

VISTE le delibere DELL'AUTORITÀ n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018 recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto di passeggeri via ferrovia connotati da obblighi di servizio pubblico”* e n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico”*;

VISTA la delibera n. 54/2016 dell'11 maggio 2016 recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti”* possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità” e le delibere dell'AUTORITÀ n. 83/2019 del 4 luglio 2019 e n. 28/2021 del 28 febbraio 2021 recanti misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri dei servizi di trasporto, rispettivamente, via mare e per vie navigabili interne, e ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami;

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa tra l'Arma e l'AUTORITÀ già sottoscritto nel 2021;

CONSIDERATO il reciproco intendimento di voler rinnovare il partenariato che, promuovendo fondamentali sinergie in ambito informativo e formativo, migliora l'efficacia complessiva delle misure volte alla tutela dei diritti e degli interessi di utenti e passeggeri nel settore dei trasporti;

sottoscrivono il rinnovo del presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione riguardano:
 - a. lo scambio di informazioni di cui le stesse abbiano conoscenza diretta in ragione del proprio operato e acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni, in ordine ad atti e comportamenti dei vettori e degli enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto che le stesse ritengano lesive dei diritti di utenti e passeggeri;
 - b. lo svolgimento di controlli congiunti presso i soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti;
 - c. l'organizzazione di iniziative didattiche, formative e divulgative per favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di *best practice*.

Articolo 2

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a. per l'ARMA DEI CARABINIERI, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale.
 - b. per l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, il Direttore dell'Ufficio Diritti degli utenti;
2. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

Articolo 3

Modalità esecutive

3.1 Scambio di informazioni

1. In relazione all'ambito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a, con la massima consentita tempestività:
 - a. l'ARMA trasmette all'AUTORITÀ, per il tramite delle proprie articolazioni diffuse capillarmente sul territorio nazionale, gli elementi informativi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni che ritenga potenzialmente lesivi dei diritti degli utenti e dei passeggeri, di cui alle norme in premessa e alle linee guida che saranno fornite dall'Autorità, e quelle di cui l'Autorità medesima faccia specifica richiesta in quanto ritenuti connessi con la tutela degli interessi e dei diritti dei passeggeri e degli utenti;
 - b. l'AUTORITÀ trasmette all'Arma gli elementi informativi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni che ritenga potenzialmente lesivi dei diritti degli utenti e dei passeggeri, di cui alle norme in premessa, e quelli di cui l'Arma faccia specifica richiesta in quanto ritenuti connessi con la tutela degli interessi e dei diritti dei passeggeri e degli utenti.
2. Le Parti, altresì, si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino

profili di interesse comune.

3.2 Collaborazione operativa

1. Avuto riguardo al contenuto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b:
 - a. l'AUTORITÀ, allorquando ritenga necessario eseguire controlli congiuntamente all'ARMA, potrà richiedere il supporto dei Comandi provinciali Carabinieri territorialmente competenti, avendo cura di indicare:
 - i soggetti sottoposti all'attività ispettiva;
 - le sedi, gli impianti, gli uffici e gli altri eventuali luoghi presso i quali dovrà svolgersi il controllo;
 - b. l'ARMA garantirà, compatibilmente con le priorità istituzionali, l'assistenza ai funzionari dell'AUTORITÀ nell'esecuzione di controlli presso i soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti con il coinvolgimento dei Comandi territorialmente competenti.

3.3 Cooperazione formativa

1. Con riferimento al contenuto dell'articolo 1, comma 2, lettera c, le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune e che dovessero rendersi utili per l'esecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practice* e la condivisione di lezioni apprese.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679/EU (GDPR) o dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Articolo 5

Oneri

1. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
2. Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Articolo 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della

scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

3. Il presente protocollo è pubblicato nei siti internet dell'AUTORITÀ e dell'ARMA, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma,



LUZI TEO
ARMA DEI CARABINIERI
02.07.2024 16:40:25
GMT+01:00

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)



Nicola
Zaccheo
03.07.2024
14:52:06
GMT+01:00

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

(Dott. Nicola Zaccheo)

